

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

via PEC all'indirizzo attigiudiziaripcm@pec.governo.it

c/o Dipartimento della Funzione Pubblica all'indirizzo pec:

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

mef@pec.mef.gov.it attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it

- Al Ministero dell'Interno

dippersciv.ufflcapodip.prot@pec.interno.it

mininterno.attigiudiziari@pec.interno.it

- Al Ministero della Cultura

dg-or@pec.cultura.gov.it; udcm@pec.cultura.gov.it;

- All'Avvocatura dello Stato

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Alla Commissione Interministeriale Ripam c/o Formez PA

ripam@pec.governo.it

- Al Formez PA

protocollo@pec.formez.it

Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con **Decreto Presidenziale n. 00997/2024** del 19/07/2024 ha autorizzato l'appellante ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web delle Amministrazioni appellate e cioè: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Avvocatura dello Stato, Commissione Interministeriale Ripam, Formez PA

Dati appellante: Avv. Pasquale Sciammarella – SCMPQL64H08D086Q – residente in Paola (cs) rappresentando e difeso da sé medesimo

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

Giudizio di appello:

Reg. Ric. 5820/2024 proposto per la riforma e / o l'annullamento della Sentenza n. 11600/2024 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 07/06/2024 resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma sez. 4° - ter – non notificata - all'esito dell'udienza del 7 maggio 2024 ex art. 72 bis c.p.a. in camera di consiglio con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposta da Sciammarella Pasquale nel giudizio di annullamento n. 07248/2023 Reg. Ric.

Giudizio di primo grado:

Reg. Ric. 07248/2023 svolto davanti il Tar Lazio Roma per l'annullamento:

- della graduatoria finale di merito rettificata pubblicata sul sito <http://riqualificazione.formez.it> il 19/04/2023 relativa al concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (Codice AMM) indetto dalla COMMISSIONE RIPAM e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Concorsi n. 104 del 31/12/2021 nella parte in cui non assegna al ricorrente il punteggio complessivo di punti 25,125 assegnandogli invece il minor punteggio complessivo pari a 22,125 punti e, pertanto, un posizionamento nella graduatoria al 17415° posto;
- del bando di concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (Codice AMM) indetto dalla COMMISSIONE RIPAM e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Concorsi n. 104 del 31/12/2021 e divenuto successivamente lesivo con l'approvazione della graduatoria finale, nella parte in cui all'art.7 c.3 attribuisce alle lauree quadriennali e quinquennali del vecchio ordinamento lo stesso punteggio di 1 punto attribuito alle nuove lauree brevi triennali mentre invece consente di conseguire la somma di 2 punti ai possessori di laurea triennale e laurea biennale specialistica o magistrale. - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato,

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata ivi compreso il verbale di esito della prova scritta

Sintesi dei motivi di appello:

A) SUL VIZIO DI MANCATA NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO

1) Difetto di motivazione e irragionevolezza in riferimento alla revoca della precedente ordinanza di rimessione in termini e notifica per pubblici proclami emessa dalla sez. IV TAR Roma del 25/05/2023 n. 2658/2023

Incorre nel difetto di motivazione e nell'irragionevolezza la Sentenza del Tar Lazio IV Sez. Ter impugnata nella parte in cui revoca la precedente ordinanza del TAR Lazio IV sez. del 25/05/2023 che aveva autorizzato il ricorrente alla notifica del ricorso per pubblici proclami riconoscendo che “... *l'omessa notifica del ricorso al controinteressato ex art. 41, comma 2 c.p.a., non è addebitabile al ricorrente, che non ha ottenuto i dati a tal fine necessari entro il termine di decadenza previsto per la proposizione del gravame, pur avendo all'uopo tempestivamente interpellato l'Amministrazione*”

Nel caso di specie però non vi era alcuna ragione valida per revocare la precedente ordinanza: in particolare non era mai stata formulata alcuna eccezione in tal senso dalle Amministrazioni intimete né prima dell'ordinanza né successivamente infatti la questione è stata sollevata ex officio dalla Sez. IV Ter. Nè erano emersi fatti sopravvenuti o circostanze non conosciute dal medesimo Tribunale al momento della prima Ordinanza.

Nell'argomentare la propria decisione la Sez. IV Ter si è infatti limitata a dichiarare che “... *ai fini della concessione della rimessione in termini, il ricorrente deve porre in condizione l'amministrazione di evadere la richiesta in tempi ragionevoli, che consentano comunque di rispettare il termine decadenziale per l'impugnazione della graduatoria concorsuale*”, mentre nella specie l'accesso è stato chiesto solo in data 16 aprile 2024, poco prima che scadesse il termine per impugnare la prima graduatoria (26 aprile 2023)...”

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

Tale punto di Sentenza è illegittima, ingiusta ed irrazionale poiché rappresenta una affermazione apodittica senza alcuna base giustificativa razionale non avendo il Giudice a quo specificato la ragione per cui ritiene lo spazio temporale di 10 giorni non ragionevolmente sufficiente per l'Amministrazione per evadere l'istanza di accesso che, nel caso di specie, consiste semplicemente nel reperire tramite terminale i dati anagrafici di un controinteressato in graduatoria e comunicarli telematicamente al ricorrente istante via pec .

Anche a voler per ipotesi considerare quale termine *a quo* la data del 24/02/2023 (pubblicazione della prima graduatoria poi sostituita), lo spazio temporale di 10 giorni prima del termine decadenziale sarebbe, nel caso di specie, invece da ritenersi ampiamente congruo e sufficiente e ciò in quanto l'intera procedura concorsuale, in base a quanto stabilito dal bando di concorso, si svolge tra Formez Spa (preposto all'organizzazione amministrativa del concorso) e i candidati con meccanismi informatici e telematici automatici per cui l'Ente preposto sarebbe tecnicamente in grado di impiegare pochi minuti a completare l'operazione di accesso agli atti che consiste: nel ricevere l'istanza di accesso via PEC, verificare al terminale la legittimità del richiedente e trasmettere un nominativo di controinteressato al richiedente sempre via PEC. Ma anche a voler immaginare uno spazio temporale il più largo e comodo possibile, una tale operazione non impiegherebbe più di una settimana ad essere completata. E a riprova di quanto appena detto, si fa presente che, per lo stesso concorso, il ricorrente aveva presentato un'istanza di accesso per conoscere il numero di candidati che aveva manifestato preferenza di amministrazione a seguito del primo scorrimento (operazione questa di gran lunga molto più complicata!) e in tale circostanza l'Amministrazione aveva ottemperato nel giro di 6 giorni (doc. 13) .

Ciò dimostra l'errore di valutazione tecnica del Giudice a quo.

2) Errata interpretazione ed applicazione degli artt. 37 e 41 cpa – ingiustizia manifesta.

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

Indipendentemente dalla censura sopra esposta la Sentenza impugnata è comunque illegittima e ingiusta per erronea interpretazione ed applicazione degli art 37 e 41 cpa e per manifesta ingiustizia.

Infatti la mancata indicazione dei nominativi dei candidati ammessi in graduatoria (essendo riportati solo dei codici numerici) comporta la mancata individuazione degli stessi nell'atto impugnato e quindi l'inapplicabilità al caso di specie del comma 2 dell'art 41 cpa nella parte in cui dispone la notifica ad almeno un controinteressato che sia "individuato" nell'atto impugnato .

E ciò anche in considerazione del fatto che il ricorrente aveva richiesto in ricorso l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami atteso l'elevato numero di controinteressati in graduatoria.

A tal riguardo la giurisprudenza del Consiglio di Stato è concorde nel ritenere che " ... *Nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente, messa in forse dal ricorso avversario, fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3911 del 11 giugno 2019).*

Una recente Sentenza del Consiglio di Stato (**Cons. di Stato, Sez. VII, 12 febbraio 2024, n. 1414**) **ha ritenuto** che l'applicazione della notifica per pubblici proclami possa essere richiesta anche in assenza della previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno un controinteressato, sempre che la relativa istanza venga richiesta tempestivamente (entro il termine decadenziale per la proposizione del ricorso) e che vi sia una situazione di particolare difficoltà nel procedere alla notificazione nelle forme ordinarie (a causa del numero delle persone da chiamare in giudizio).

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

Appare evidente dunque che l'interpretazione data dal Tar Lazio nella Sentenza risulta errata e che pertanto deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto alla rimessione in termini e/o la facoltà di avvalersi della notifica per pubblici proclami – cosa che era stata già riconosciuta dalla Tar Roma sez. IV con l'ordinanza richiamata in premessa.

3) Travisamento dei fatti in ordine all'individuazione della graduatoria applicabile per il caso di specie - assoluta impossibilità giuridica e di fatto di individuare un controinteressato in base alla graduatoria pubblicata il 24/02/2023

Inoltre il Giudice a quo ha errato nell'individuare nella 1° graduatoria pubblicata il 24/02/2023 l'atto in base al quale ricavare il nominativo del terzo controinteressato e di conseguenza effettuare il conteggio dei giorni per verificare la tempestività della presentazione dell'istanza di accesso agli atti al fine di concedere la rimessione in termini.

Come infatti già osservato sopra, la graduatoria codice AMM impugnata pubblicata il 24/02/2023 sul sito formez-PA fu poi successivamente rimossa dal sito e sostituita da altra pubblicata sullo stesso sito il 19/04/2023. Inoltre l'avviso della predetta 1° graduatoria, diversamente da quanto stabilito dal bando di concorso (art 9) non venne mai pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale così come invece stabiliva il bando di concorso. Infatti, a seguito di interrogazione fatta sul sito ufficiale della Gazzetta Ufficiale risulta che sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato solo l'avviso relativo alla successiva graduatoria rettificata (doc 13) per cui la 1° graduatoria pubblicata sul sito formez.it il 24/02/2023 è da ritenersi giuridicamente inesistente sia perché sostituita in toto da quella quella successiva modificata sia perché non fu mai pubblicato il relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Tanto vero che attualmente la 1° graduatoria non è sparita da sito internet di Formez perché rimossa definitivamente.

Per cui anche se, per ipotesi, l'ente preposto avesse comunicato tempestivamente il nominativo di un terzo controinteressato figurante nella prima graduatoria sostituita, ciò sarebbe stato perfettamente inutile e privo di valore giuridico perché sarebbe stato impossibile stabilire se il soggetto

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

ipoteticamente individuato fosse o meno un reale controinteressato attesa la successiva variazione di tutte le posizioni in graduatoria a seguito della nuova graduatoria.

In altri termini fino alla data del 19/04/2023 (data di pubblicazione della graduatoria rettificata) era ed è giuridicamente impossibile individuare un terzo controinteressato sia perché l'Ente preposto non ha mai fornito un nominativo corrispondente al codice numerico pubblicato sia perché, anche se l'avesse fornito, sarebbe stato comunque giuridicamente inutiliter dato alla luce della successiva sostituzione della graduatoria che ha modificato l'ordine di tutte le posizioni dei candidati e della mancata pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

B) SUL MERITO DEL RICORSO

1) Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà nell'attribuzione del punteggio della prova scritta del ricorrente in riferimento ai quesiti nr. 9 e 22 della prova scritta espletata dal ricorrente in data 06/07/2022 e riportati nell'atto impugnato rispettivamente con i numeri 7 e 12 attesa la erronea formulazione degli stessi.

1) In riferimento al quesito n . 9 (indicato nel verbale di esito impugnato col n.

12) **9) È possibile instaurare un procedimento per responsabilità contabile a carico di soggetti, non dipendenti della P.A., che, senza legale autorizzazione, si ingeriscono nel maneggio di denaro?**

A No, in tal caso si instaura solo un procedimento penale.

B Sì, tali soggetti assumono la denominazione di "contabili di fatto".

C No, la responsabilità contabile può sorgere solo nei confronti degli agenti contabili incaricati di versare le somme riscosse nelle casse delle pubbliche amministrazioni.

Qui le Amministrazioni intime, contrariamente alla dottrina tradizionale secondo cui il procedimento di responsabilità contabile davanti alla Corte dei Conti è attuabile solo nei confronti dei dipendenti pubblici ritengono invece che la risposta esatta sia la B probabilmente rifacendosi erroneamente ad una recente elaborazione giurisprudenziale della Corte dei Conti che ha esteso la propria giurisdizione anche nei confronti di soggetti non dipendenti (in senso stretto) della P.A. danneggiata, **ma comunque legati alla stessa da un rapporto di servizio**, che si configura quando una persona fisica, o anche giuridica (es. banca

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

tesoriere di un ente pubblico, società concessionaria per la riscossione), venga inserita a qualsiasi titolo (volontario, coattivo, onorario o impiegatizio) nell'apparato organizzativo pubblico e venga investita sia autoritativamente che convenzionalmente dello svolgimento in modo continuativo di un'attività retta da regole proprie dell'azione amministrativa, così da essere partecipe dell'attività amministrativa.

E' certamente vera la predetta elaborazione giurisprudenziale (anche se nel quesito tale figura giuridica avrebbe dovuto essere specificata), però le Amministrazioni intime nella formulazione del quesito non si sono accorte di un errore assolutamente assorbente e dirimente e cioè che tale elaborazione giurisprudenziale si riferisce all'ipotesi di danno erariale commesso sì da “non dipendenti pubblici” ma comunque legati da rapporto di servizio **e quindi autorizzati** a lavorare per la p.a.

Ma – si richiama l'attenzione sul fatto che - il quesito concorsuale n. 9 parla di “non dipendenti”.....**senza legale autorizzazione.....!**

Pertanto la categoria giurisprudenziale cui probabilmente si riferiscono le Amministrazioni intime non è quella cui si riferisce il quesito concorsuale poiché, ad es. il bancario che svolge funzioni di tesoreria di enti pubblici è sì un “non dipendente pubblico” ma comunque è **autorizzato** a farlo. Mentre il quesito concorsuale parla a chiare lettere di soggetti “**non autorizzati**” che si ingeriscono nel maneggio del denaro.

E' quindi evidente che la risposta B non è quella esatta.

E' invece esatta la “A” (quella scelta dal candidato) poiché un “non dipendente pubblico” (che, senza altra specificazione, può essere ritenuto qualsiasi estraneo alla p.a. che per qualsiasi motivo abbia illegalmente accesso in un Ufficio di tesoreria o un truffatore informatico che viola il server della tesoreria dell'Ente pubblico e varia a suo piacimento i dati contabili) che quindi **senza autorizzazione** si ingerisce nel maneggio di denaro di ente pubblico non sta compiendo una attività passibile di responsabilità erariale ma semplicemente sta commettendo un reato contro la pubblica amministrazione che può, a seconda dei casi, essere il reato base (configurabile con dolo generico) di

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE (*art. 347 c.p. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni) oppure, a seconda degli obiettivi finali, il reato di furto o di truffa o falsificazione etc.*

2) In riferimento al quesito n. 22 (doc. 3) (indicato nel verbale di esito impugnato col numero 21 doc. 4)

22) Che cos'è un web browser?

A Un programma utilizzato per visualizzare documenti html.

B Entrambe le risposte sono corrette.

C Un programma che consente all'utente di accedere alle risorse di internet.

devesi preliminarmente rilevare che **la risposta B è dal punto di vista della logica elementare totalmente errata**. Ed infatti è evidente che dovendo il candidato scegliere la definizione esatta tra una che è vera solo in via molto residuale e quindi non è quella esatta (*il web browser serve a visionare i documenti html*) e un'altra che invece è vera totalmente e quindi è quella esatta (*il web browser consente all'utente di accedere alle risorse di internet.*) la risposta corretta non può che essere quella esatta (cioè quella completa) e non entrambe.

E' infatti notorio ormai anche ai più profani che un web browser moderno non si limita solo a visualizzare documenti html (tra l'altro protocollo ormai desueto soppiantato da SHTML, XML, php, pdf, java, javascript e altri più moderni) ma serve a tante altre cose e cioè accedere a tutte le risorse internet (ad es. leggere la posta elettronica, o un documento pdf o uno script java, guardare una immagine jpeg o un video e tante altre cose ancora) che è appunto la risposta C.

Ad es. se si chiede cosa è una matita : a) strumento a grafite per scrivere, disegnare e colorare; b) strumento che serve a scrivere numeri ? Entrambe le risposte sono vere ma quella esatta è solo la prima e non entrambe! In altri termini c'è una differenza logica tra definizione parzialmente vera (scrivere numeri) e definizione completamente esatta (strumento a grafite per scrivere, disegnare e colorare) ove la finalità del test è quella di scegliere la risposta esatta; mentre, come detto, la risposta parzialmente vera non è quella esatta.

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

Inoltre una tale formulazione viola il principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa che nel caso di prova concorsuale a quiz, impone che i quesiti, in quanto destinati a ricevere risposta in tempi brevi devono essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. E ciò anche al fine di non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015) -- (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040;), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

II

violazione dell'art. 97 Cost., del D.M. n.270/2004, dell'art.8 D.P.R. n.487/1994, - illogicità e irragionevolezza nell'equiparazione della laurea triennale alla laurea del vecchio ordinamento e disparità di trattamento rispetto ai possessori di laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento ai quali viene invece riconosciuto un ulteriore punto oltre a quello spettante per la laurea triennale base

Il bando di concorso all'art. 7 ha stabilito: . *“Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:*

I punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale”

Con ciò la Commissione RIPAM attribuisce il medesimo punteggio a titoli universitari diversi, ritenendo equipollente il diploma di laurea triennale al diploma di laurea del vecchio ordinamento posseduto dal ricorrente.

Tale equiparazione però rappresenta una chiara violazione di legge poichè l'equipollenza dei titoli di studio universitari può essere riconosciuta e determinata esclusivamente dalla normativa statale generale e pertanto non è consentito alla pubblica amministrazione in sede di formulazione di un bando di concorso di effettuare una diversa valutazione che contrasti con la disciplina dei diplomi universitari contenuta nel D.M n° 509 del 03 novembre 1999, (confermato in riforma con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270).

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

In particolare, i prefati regolamenti statali disciplinano i vari titoli di studio universitari secondo vari livelli, in senso crescente: laurea (triennale); laurea magistrale; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca.

Per quel che ci occupa, alla luce della normativa statale recata dal D.M n° 509 del 03 novembre 1999 (confermato in riforma con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) emerge chiaramente la non equipollenza tra il corso di laurea triennale e il corso di laurea magistrale del vecchio ordinamento, che si differenziano per requisiti di accesso, per durata, per finalità e per impegno richiesto allo studente.

La diversità sostanziale dei due corsi emerge soprattutto in relazione alle finalità, poiché il corso di laurea triennale di I livello "ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali", mentre la laurea magistrale "ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato" (art. 3, commi 4 e 6, del D.M. 270/2004).

Quanto alla durata, va evidenziato che per il conseguimento della laurea magistrale, oltre ad essere già in possesso della laurea di primo livello, occorre frequentare ulteriori due anni (art. 8, comma 2, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) di corso universitario, con la richiesta di un maggiore impegno.

Alla stregua di tale normativa statale, ma anche alla luce degli ordinari canoni di logicità e ragionevolezza, appare evidente che la Commissione RIPAM nello stabilire i criteri di valutazione e i punteggi per i titoli universitari dei concorrenti alla procedura concorsuale non avrebbe potuto equiparare, con l'attribuzione del medesimo punteggio (1 punto) il titolo di studio conseguito dopo un percorso di studio triennale con quello ottenibile solo dopo un percorso di studio quinquennale (oppure quadriennale per le lauree del previgente ordinamento).

Inoltre tale ingiusta equiparazione determina una illegittima disparità di trattamento tra i possessori di laurea vecchio ordinamento e i possessori di laurea magistrale o specialistica nuovo ordinamento poiché a questi ultimi, in base a quanto stabilito dall'impugnato bando, vengono riconosciuti 2 punti e cioè 1 punto spettante per la laurea base triennale e un ulteriore punto spettante per la laurea biennale specialistica o magistrale mentre invece, in base ai Decreti Ministeriali sopra menzionati, le lauree vecchio ordinamento debbono essere

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

valutati equipollenti alle lauree specialistiche e magistrali del nuovo ordinamento.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO RICHIESTO

Complessivamente in base a quanto sopra rilevato la graduatoria definitiva va annullata nella parte in cui ha decurtato 0,50 punti (2 x 0,25) e non ha riconosciuto n. 2 risposte esatte pari a 1,50 e non riconosce 2 punti ai possessori di laurea conseguita nel vecchio ordinamento.

Complessivamente deve essere riconosciuto al ricorrente il punteggio di 25,125 (di cui 22,625 punti per l'esame scritto, 0,50 per i punti illegittimamente decurtati in sede di valutazione della prova scritta e 2 punti spettantigli per il possesso di laurea vecchio ordinamento) a fronte dell' minor punteggio erroneamente attribuito pari a 22,125 punti (di cui 21,125 punti per l'esame e 1 punto per i titoli)

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni iuris è sorretto dai motivi di ricorso.

Il periculum in mora nel caso di specie è concreto e attuale in quanto, a seguito del secondo scorrimento della graduatoria del 31/05/2024 fino alla posizione 9848 indicato in premessa, il ricorrente, nel caso di accoglimento del ricorso, verrebbe immediatamente assunto al lavoro in quanto raggiungerebbe la posizione 7772° e quindi rientrerebbe in pieno nel suddetto scorrimento che è ancora in corso.

In tale prospettiva è chiaro che nel tempo occorrente per la definizione del merito della vicenda, il ricorrente correrebbe il serio rischio di perdere una sicura occasione di lavoro; senza considerare il fatto che, qualora il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di "chance" da parte ricorrente.

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un' idonea misura cautelare che consenta all'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente.

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

Indicazione dei soggetti controinteressati.

La presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (in G.U. 104 del 31.12.2021), collocati tra la posizione 7771 e la posizione 17415 oggi ricoperta dal ricorrente

Estratto del decreto del CdS n. 00997/2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami avanzata con N. 05820/2024 REG.RIC. l'atto di appello; Visto l'art. 41, comma 4, c.p.a.; Considerata, nel caso di specie, l'oggettiva difficoltà di integrare il contraddittorio mediante le forme ordinarie di notificazione; Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet delle amministrazioni resistenti di un avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello;*
- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata dei siti internet delle Amministrazioni prima indicate o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;*

Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto e che il

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nel termine di giorni sette dalla effettuazione della stessa; Ritenuto che la presente autorizzazione – in ragione anche del fatto che la sentenza impugnata ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati - lascia impregiudicata la valutazione da parte del Collegio che deciderà il merito della presente controversia della questione di rito relativa all'ammissibilità del ricorso di primo grado.

P.Q.M.

Impregiudicata ogni valutazione del Collegio in rito e in merito, autorizza la richiesta notifica per pubblici proclami secondo le modalità indicate in premessa. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la N. 05820/2024 REG.RIC. segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 19 luglio 2024

Dichiarazione sullo stato attuale del procedimento.

Il ricorso in appello è stato depositato in data 17/07/2024.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso modalità rese note sul sito medesimo.

Sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Avvocatura dello Stato, Commissione Interministeriale Ripam, FormezPa, vengono pubblicate, unitamente al presente avviso:

- Copia del ricorso in appello, in formato PDF;
- Copia decreto Presidenziale CdS n. 00997/2024
- Sentenza Tar Lazio n. 11600/2024
- Graduatoria degli idonei rettificata e definitiva.
- Ricorso del 1° grado di Giudizio
- motivi aggiunti 1° grado giudizio

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

Si invitano Codeste Ill.me Amministrazioni a voler provvedere con estrema sollecitudine ai detti incombeni giacchè il termine concesso dal CdS a parte appellante è di 7 giorni dalla comunicazione del decreto 00997/2024, avvenuta indata 19.07.2024.

Si chiede altresì che l'attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione sul sito di codesto Dipartimento venga inoltrata prontamente all'indirizzo pec:

avvpasqualesciammarella@pec.it al fine di dare prova dell'avvenuta pubblicazione della notifica per pubblici proclami al CdS nel termine di 7 giorni dall'effettuazione della stessa.

Con la massima osservanza.

Paola / Roma 21/07/2024

Avv. Pasquale Sciammarella